DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta relativa all'affidamento dell'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, con unico operatore, suddiviso in n. 2 lotti, per l'appalto dei lavori di *Riqualificazione e messa in sicurezza idrogeologica* nel Comune di Capoterra.

Scadenza offerte 09.12.2024

SOMMARIO

PREMESSE 3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA 4
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione 4
1.2 Dotazioni tecniche 5
1.3 Identificazione 6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 7
2.1 Documenti di gara 7
2.2 Chiarimenti 8
2.3 Comunicazioni 8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9
3.1 Durata 13
3.2 Revisione prezzi 13
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione 13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 16
6.1 Requisiti di Idoneità professionale 16
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 17
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 17
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 19
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili 20
7. AVVALIMENTO 20
8. SUBAPPALTO 22
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 22
10. GARANZIA PROVVISORIA 22

11. SOPRALLUOGO 26
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 26
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 27
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta 27
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 29
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 29
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura 30
15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 34
15.3 Documentazione in caso di avvalimento 34
15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati 35
16. OFFERTA ECONOMICA 36
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 38
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 38
18.1 VERIFICA DELLE OFFERTE ECONOMICHE 39
18.2 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL MIGLIOR OFFERENTE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 39
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 40
20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 42
21. CODICE DI COMPORTAMENTO 42
22. ACCESSO AGLI ATTI 43
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 43
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 43

PREMESSE

In attuazione della Determinazione a contrarre del Comune di Capoterra n. 1010 del 21/10/2024 (in seguito Stazione Appaltante), la Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, Servizio Lavori (nel proseguo CRC RAS), in qualità di soggetto delegato per la fase di affidamento, con Determinazione n. 703/9430/CRC del 06.11.2024, ha indetto una procedura per affidamento tramite Accordo quadro, suddiviso in due lotti, della durata di tre anni, con unico operatore per ciascuno dei lotti, ai sensi dell'articolo 59 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 (in seguito Codice).

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei lavori per la *Riqualificazione e messa in sicurezza idrogeologica* nel Comune di Capoterra. Valore complessivo dell'appalto € 1.579.582,00.

L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi:

- Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (adottati con D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).
- Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade). Adottati con D.M. 5 agosto 2024, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 che entreranno in vigore il 21 dicembre 2024.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.sardegnacat.it/ (di seguito Piattaforma).

Per le motivazioni espresse nelle determinazioni a contrarre e di indizione, l'affidamento avverrà mediante **procedura aperta**, **sulla base del criterio del minor prezzo**, ai sensi degli artt. 71 e 108 del Codice, e **con ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale**, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice.

E' inoltre previsto il ricorso all'istituto della c.d. inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice.

La **durata del procedimento**, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I.3 al Codice, è pari a 5 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo allegato.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Capoterra (CA) [codice NUTS **ITG2F**]

L'appalto è suddiviso in n. 2 (due) lotti, dettagliati nel seguito del presente Disciplinare

Lotto 1 CIG B42985F46F - CUP G45F22001040001 - CUI 80018070922202400014

Lotto 2 CIG B429860542- CUP G45F22001050001 - CUI 80018070922202400015

Il **CPV** (Common Procurement Vocabulary) è il seguente: 45240000 (Lavori di costruzione opere idrauliche)

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Enrico Concas - mail: enrico.concas@comune.capoterra.ca.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Caterina Maddau mail: cmaddau@regione.sardegna.it.

Il contratto sarà stipulato dal Comune di Capoterra, soggetto Attuatore e Committente.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti di "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" e "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale", disponibile sul sito www.sardegnacat.it nella sezione "Servizi per le imprese/Registrazione al portale e iscrizione al mercato elettronico".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate

nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti: Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare anche se non allegati al presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna", "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" e "Istruzioni di gara" disponibile su SardegnaCAT, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma nel rispetto dei requisiti di configurazione richiesti e consultabili all'indirizzo: https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp e raggiungibili seguendo il percorso: Homepage – Requisiti minimi;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all'articolo 66;

c) di avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) di avere un certificato di firma digitale, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), in corso di validità e rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
  - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma Sardegna CAT secondo le modalità esplicitate nei documenti disponibili sulla stessa.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account

riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Si rinvia ai "*Manuali utilizzo SardegnaCAT*", accessibili al seguente link:
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800.212.036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18:00), richiesta di supporto e chiarimenti tramite il form on-line raggiungile nella sezione Contatti al link: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst, oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo mocsardegna@regione.sardegna.it.

Agli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si raccomanda agli operatori economici concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende, oltre al presente Disciplinare di gara:

1) Elaborati tecnici: Capitolato Speciale Accordo quadro – Lotto [1-2], Schema di Accordo quadro, Schema di contratto applicativo;
2) Schema di domanda di partecipazione;
3) Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico (DGUE) da compilare e inviare direttamente sulla Piattaforma SardegnaCAT;

4) Informativa sul trattamento dei dati personali

La suelencata documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica: sul profilo della stazione appaltante http://www.regione.sardegna.it seguendo il percorso "Regione" – "Struttura Organizzativa" – "Presidenza" – "Direzione generale della Centrale regionale di Committenza" - nella Sezione servizi: "Bandi e gare" e nella sottosezione della procedura in "Visualizza documenti"; e sulla Piattaforma SardegnaCAT nell'homepage www.sardegnacat.it - nella sezione "Servizi alle imprese" - "Bandi di gara" – Codice Bando di Gara (tender rfq_447937).

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le **ore 23:59** del giorno **29.11.2024** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma denominata Messaggistica all'interno della RdO, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sui siti www.regione.sardegna.it, sezione "Servizi alle imprese– bandi e gare d'appalto" e www.sardegnacat.it nella sezione relativa alla procedura di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Con il presente disciplinare vengono fissate, ai sensi dell'articolo 59 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto tramite accordo quadro gli interventi di *Riqualificazione e messa in sicurezza idrogeologica* nel Comune di Capoterra, procedura suddivisa in n. 2 lotti, con unico operatore per ciascun lotto.

La descrizione puntuale dei lavori nonché le modalità, i termini e le condizioni di svolgimento degli stessi sono contenute, per ciascun lotto, nella Documentazione tecnica, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella 1 - Descrizione dei lotti

Lotto	Oggetto del lotto	Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso d'asta)	Importo lavori affidabili dell'AQ
Lotto 1	*Riqualificazione e messa in sicurezza idrogeologica* ***dell'area adiacente a piazza Sardegna***, nel Comune di Capoterra	**€ 920.000,00**	**€ 956.800,00** (di cui € **36.800,00**, oneri sicurezza non soggetti a ribasso)
Lotto 2	*Riqualificazione e messa in sicurezza idrogeologica della* ***località 'Sa Perda de Su Gattu'***, nel Comune di Capoterra	**€ 607.000,00**	**€ 622.782,00** (di cui € **15.782,00**, oneri sicurezza non soggetti a ribasso)
Importo complessivo dell'appalto			**€ 1.579.582,00**

Gli importi massimi indicati non sono in alcun modo vincolanti, pertanto, il Committente non risponderà nei confronti dell'Appaltatore in caso di Contratti Applicativi e di relativi Atti Aggiuntivi che risultino

complessivamente inferiori a detti importi totali. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo.

Lotto n. 1- CIG B42985F46F

Tabella 2 – Oggetto dell'appalto lavori (a corpo)

Categorie	Importo lavori (compreso Oneri della sicurezza)	Subappaltabile/non sub.
OG3 - Classifica III (prevalente) Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari	€ 609.592,578	A qualificazione obbligatoria, subappaltabile in fase esecutiva nei limiti di cui all'art. 119, comma 1, del Codice
OG8 – Classifica I (scorporabile) Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	€ 251.592,17	A qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 del Codice
OG10 – classifica I* oppure requisiti articolo 28 - Allegato II.12 al Codice (scorporabile) Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua	€ 95.615,25	A qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 del Codice
TOTALI	**€ 956.800,00**	

*Per le categorie di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, l'operatore economico che non sia in possesso dell'attestazione SOA, relativa alla categoria richiesta, dovrà documentare il possesso dei requisiti di ordine

tecnico-organizzativo ai sensi dell'Allegato II.12, art. 28.

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva.

Le categorie scorporabili sono totalmente subappaltabili.

Si precisa che anche le **categorie scorporabili sono a qualificazione obbligatoria** per cui, ai sensi dell'art.12, comma 2, lettera b), del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito dalla legge n. 80/2014), l'affidatario non può eseguirle se privo della relativa qualificazione. Qualora **il concorrente**, singolo o raggruppato, **non possieda la qualificazione** in dette categorie **dovrà obbligarsi al subappalto della/e stessa/e** (c.d. subappalto qualificante) ad impresa in possesso della relativa qualificazione, coprendo il requisito mancante con la categoria prevalente: si precisa che in tale caso **la dichiarazione** di subappalto **deve essere resa in sede di gara a pena di esclusione**.

Tutti gli importi indicati per le categorie a base di appalto sono comprensivi dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in **€ 122.552,79,** calcolati sulla base dell'incidenza percentuale dell'impegno della manodopera per le lavorazioni/attività previste in appalto.

Lotto n. 2- CIG B429860542

***Tabella 2 bis* – Oggetto dell'appalto lavori (a misura)**

Categorie	Importo totale (compresi gli oneri della sicurezza)	Subappaltabile/non subappaltabile
OG3 - classifica II (Prevalente) Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari	€ 506.321,77	A qualificazione obbligatoria, subappaltabile in fase esecutiva nei limiti di cui all'art. 119, comma 1, del Codice
OG6 – classifica I* oppure requisiti articolo 28 - Allegato II.12 al Codice (scorporabile)	€ 116.460,23	A qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 del Codice

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione		
TOTALI	**€ 622.782,00**	

*Per le categorie di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, l'operatore economico che non sia in possesso dell'attestazione SOA, relativa alla categoria richiesta, dovrà documentare il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai sensi dell'Allegato II.12, art. 28.

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva.

Le categorie scorporabili sono totalmente subappaltabili.

Si precisa che le **categorie scorporabili sono a qualificazione obbligatoria** per cui, ai sensi dell'art.12, comma 2, lettera b), del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito dalla legge n. 80/2014), l'affidatario non può eseguirle se privo della relativa qualificazione. Qualora **il concorrente**, singolo o raggruppato, **non possieda la qualificazione** in dette categorie **dovrà obbligarsi al subappalto della/e stessa/e** (c.d. subappalto qualificante) ad impresa in possesso della relativa qualificazione, coprendo il requisito mancante con la categoria prevalente: si precisa che in tale caso **la dichiarazione** di subappalto **deve essere resa in sede di gara a pena di esclusione**.

Tutti gli importi indicati per le categorie a base di appalto sono comprensivi dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo a base di gara per l'esecuzione dei lavori comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in **€ 87.971,37**, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale dell'impegno della manodopera per le lavorazioni/attività previste in appalto.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice, per il presente appalto i costi della manodopera indicati con riferimento ai due lotti non sono soggetti a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice, per il presente appalto è applicato il seguente contratto collettivo nazionale: F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

L'importo dei lavori a base di gara è stato calcolato considerando l'Elenco Prezzi ufficiale della Regione Sardegna.

L'appalto è finanziato dal Ministero dell'Interno tramite il D.M. 19.05.2023 di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145:

Denominazione intervento	Importo finanziamento
Riqualificazione e messa in sicurezza idrogeologica dell'area adiacente a piazza Sardegna – CUP G45F22001040001	1.500.000,00
Riqualificazione e messa in sicurezza idrogeologica della località "*Sa Perda de Su Gattu*" – CUP G45F22001050001	1.000.000,00

3.1 Durata

La durata dell'Accordo Quadro è di tre anni, decorrenti dalla data della stipula del contratto di Accordo quadro ovvero dalla consegna in via d'urgenza del primo contratto attuativo.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

La durata di ogni singolo contratto applicativo, verrà stabilita in sede di stipula dello stesso.

3.2 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera/del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente capoverso, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, pubblicati unitamente alla relativa metodologia di calcolo sul portale istituzionale dell'ISTAT.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Omissis

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo al singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 15 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 58, co. 4, secondo periodo, del Codice dei Contratti, al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, gli operatori economici potranno presentare la propria offerta per uno o per tutti i lotti, qualificandosi per i lotti prescelti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-*bis* del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di Idoneità professionale

Per il concorrente esecutore dell'opera

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

OMISSIS

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati dalla documentazione sotto riportata.

Ai sensi degli art. 100, comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4, 28 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo codice, nonché dell'art. 12 co. 2 del D.L. 47/2014 (convertito in L. n. 80/2014) e del D.M. 248/2016, (tuttora vigenti in forza dell'art. 226 co. 5 del Codice), il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, di:

1. Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto 3 del presente disciplinare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione.

   Il concorrente, singolo o riunito, potrà qualificarsi, ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice, alternativamente, mediante possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico – organizzativi relativi alla categoria prevalente **per l'importo totale dei lavori** oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i singoli importi, e quindi mediante:

   a) possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA** nella **categoria prevalente <u>per l'importo totale dei lavori</u> di ciascun lotto** con **obbligo di subappalto necessario (qualificante) per la/e categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria non possedute** (o non posseduta per l'intero importo richiesto dal bando); N.B. il concorrente che ricorra al **subappalto qualificante** dovrà rendere specifica dichiarazione nel DGUE del concorrente (oppure, in alternativa, rendere apposita dichiarazione da inserire nella documentazione amministrativa), con la quale si obbliga a subappaltare la quota delle lavorazioni della categoria scorporabile per la quale non è qualificato.

   <u>OPPURE</u>

   b) possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente (di ciascun lotto)**, **e** nella/e **categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria per la classifica richiesta.**

A tal fine si precisa che i concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di

qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Categorie scorporabili: SOA class. I o possesso dei requisiti ex art. 28 All. II.12. al Codice - Il possesso delle certificazioni SOA adeguate ai lavori da eseguire deve essere dichiarato nel DGUE (Parte II lettera a), mentre l'eventuale possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 28 allegato II.12 del codice, dove è ammesso, deve essere dichiarato nel DGUE parte IV - Criteri di selezione - Sezione C.

Gli operatori economici, non in possesso della SOA, possono partecipare agli appalti di lavori pubblici con riferimento alle categorie di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo categoria;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

La sussistenza dei requisiti speciali di cui sopra e accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

In particolare, per quanto riguarda **l'elenco lavori analoghi** sarà richiesto il possesso dei CEL (certificato di esecuzione lavori).

I certificati di esecuzione dei lavori (CEL) devono:

- essere in possesso dell'Operatore Economico al momento della data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto (Consiglio di Stato Sez. V, 28/12/2017 n.6135 - Consiglio di Stato, Sezione V, 15 febbraio 2020 n.8025);

- redatti secondo l'Allegato B) del D.P.R. 207/2010;

- devono contenere l'espressa dichiarazione della stazione appaltante che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.

- nel caso l'O.e. ne disponga, deve essere indicato il numero di protocollo del CEL assegnato dall'ANAC, sul sito https://www.anticorruzione.it/-/certificati-esecuzione-lavori-5;

Per i lavori eseguiti il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle Leggi sui Lavori Pubblici saranno richiesti:

- il contratto di appalto o altro documento di analoga natura (scrittura privata, lettera commerciale ecc.);
- copia delle fatture corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti; copia del certificato rilasciato dal direttore lavori, attestante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.

Per quanto riguarda i **costi del personale**, la copia dei bilanci a condizione che siano evidenziati i costi del personale e relativi versamenti dei contributi, in alternativa il modello INPS DM10.

Per l'**adeguata attrezzatura**, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare o legale rappresentante (resa ai sensi del DPR n. 445/2000), che contenga l'elenco dettagliato dell'attrezzatura posseduta comprensivo delle indicazioni ove possibile identificative (targhe – codici – matricole – numeri di serie ecc.). A tal fine si ritiene sufficiente allegare una copia autenticata del registro beni ammortizzabili e dei bilanci, a condizione che le attrezzature siano ben evidenziate ed ancora in possesso dell'impresa.

Per la comprova dei requisiti di cui al presente paragrafo, la Stazione appaltante opera ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. del 07 marzo 2005, n. 82 e con le Banche dati delle pubbliche amministrazioni.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di imprese nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 11, del D.lgs. 36/2023. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice i requisiti di capacità tecnica e professionale cui al punto 6.3, devono essere posseduti dalla mandataria e dalle imprese mandanti o dalle imprese consorziate in misura coerente con le rispettive quote di esecuzione dei lavori.

A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il

momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di ordine speciale previsti all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

N.B. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, l'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le categorie di lavori e le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Le categorie scorporabili sono interamente subappaltabili. Si precisa, tuttavia, che le **categorie scorporabili sono a qualificazione obbligatoria** per cui, ai sensi dell'art.12, comma 2, lettera b), del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito dalla legge n. 80/2014), l'affidatario non può eseguirle se privo della relativa qualificazione. Qualora **il concorrente**, singolo o raggruppato, **non possieda la qualificazione** in dette categorie **dovrà obbligarsi al subappalto della/e stessa/e** (c.d. subappalto qualificante) ad impresa in possesso della relativa qualificazione, coprendo il requisito mancante con la categoria prevalente: si precisa che in tale caso **la dichiarazione** di subappalto **deve essere resa in sede di gara a pena di esclusione**.

Ai sensi dell'art 119, comma 17, **le lavorazioni** oggetto del contratto d'appalto che risultano subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, della complessità delle lavorazioni da effettuare, dell'esigenza di rafforzare il controllo del cantiere.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il rispetto della vigente normativa è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto.

A tal fine si specifica che al personale dipendente impiegato nell'appalto delle opere in oggetto sarà applicato il contratto collettivo F012 – CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, per ciascun lotto, è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2%** del valore del lotto/i a cui si partecipa.

La garanzia provvisoria è dovuta per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero Lotto	CIG	Importo garanzia provvisoria €
1	B42985F46F	19.136,00
2	B429860542	12.455,64
Importo garanzia provvisoria unica		31.591,64

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;

- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico presso il Banco di Sardegna Spa, avente codice IBAN **IT28I0101504801000070673111,** intestato alla Regione Autonoma della Sardegna - Centrale Regionale di Committenza - Servizio Lavori e specifica indicazione nella causale del versamento (garanzia provvisoria nella gara di cui al CIG _____ indicare il CIG di riferimento) o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, tramite la funzionalità PagoPA, resa disponibile nel sito istituzionale Regione Autonoma della Sardegna - Centrale Regionale di Committenza - Servizio Lavori – Area Clienti – Pagamenti, con le seguenti modalità:

- link: *https://pagamenti.regione.sardegna.it/pagamenti (Pagamenti senza autenticazione);*
- selezionare ente: *Regione Autonoma della Sardegna*
- selezionare tipologia di pagamento: *Entrate e recuperi vari ed eventuali (Regione Autonoma della Sardegna)*
- compilare correttamente tutti i campi della videata (N.B. indicare partita iva e ragione sociale)
- indicare nel campo causale: *EC613.013 - 00.01.09.08 – garanzia provvisoria – CIG*_____ _____

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve **essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.**

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20% quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 (ad es. UNI ES ISO 14001, UNI ES ISO 9001, EMAS, UNI ES ISO 14064-1). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   - − per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   - − per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non obbligatorio

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. n. 610 del 19 *dicembre* 2023 *pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara].*

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero Lotto	CIG	Importo contributo ANAC €
1	B42985F46F	90,00
2	B429860542	77,00

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 09/12/2024 a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un **mancato funzionamento** o un **malfunzionamento** della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 mega per singolo file.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 del presente disciplinare e nel documento "Istruzioni di gara" scaricabile su www.sardegnacat.it – Servizi per le imprese - Registrazione al Portale e Iscrizione al Mercato elettronico, l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura.
L'Offerta" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa** (nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti diversi in forme diverse occorre presentare tante domande quante sono le diverse forme di partecipazione);

B – **Offerta economica** (una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la

data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma, il DGUE deve essere compilato online sulla Piattaforma.
Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine - **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **sette** giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma, sezione "BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", della RDO online per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione (allegato A);
2) DGUE in formato elettronico (da compilare online sulla Piattaforma)
3) eventuale procura;
4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
5) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La Domanda di partecipazione è redatta sulla base dell'Allegato A.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del suddetto articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

Si rammenta che nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti diversi in forme diverse occorre presentare tante domande quante sono le diverse forme di partecipazione.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (DGUE);
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante.

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto legge 76/20;

- **di essere edotto** degli obblighi derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, dal Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 e previsto nel "Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO) Art. 6, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i. Aggiornamento per il triennio 2023 – 2025", approvato con D.G.R. n. 12/4 del 30.03.2023, scaricabile al link https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=2&facetNode_1=date_2023_03_30&selectedNode=date_2023_03_30 **e di impegnarsi,** in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- (se del caso) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa *(white list)* istituito presso la Prefettura della provincia di ……. oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa *(white list)* istituito presso la Prefettura della provincia di ……;
- di accettare il patto di integrità adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015, (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190), accessibile al seguente link: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
- di aver preso visione e di accettare i seguenti documenti "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" e "Istruzioni di gara", accessibili al seguente link: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna i termini e le condizioni previsti nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale", sull'utilizzo degli strumenti messi a disposizione tramite il Portale SardegnaCAT, accessibile al seguente link: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
- **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)**, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma

3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** indica i seguenti dati: il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 24.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

N.B. Si specifica che, nel caso in cui i requisiti di partecipazione del consorzio stabile, ex art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, siano soddisfatti dalle consorziate, indicate quali esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti, ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare una propria domanda di partecipazione e DGUE.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

N.B. Le dichiarazioni devono essere rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento;

15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavori e delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (da rendersi utilizzando l'Allegato A).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle categorie di lavori e delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le categorie di lavori e in caso di appalto misto parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle categorie di lavori o in caso di appalto misto delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle categorie di lavori o in caso di appalto misto delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le categorie di lavori o in caso di appalto misto le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica nella Piattaforma, nella sezione "Busta Economica" secondo le seguenti modalità.

a) L'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo l'allegato B, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione: il **ribasso percentuale**, espresso in cifre e in lettere, **per l'esecuzione dei lavori**, sull'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, IVA esclusa.

b) Le dichiarazioni ex art. 108 comma 9, del Codice, da rendersi preferibilmente secondo l'allegato C - costituente parte integrante dell'Offerta Economica - in cui l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

   a) conferma (o eventuale diversa indicazione del costo della manodopera dichiarata dall'operatore Concorrente, esecutore dei lavori, in modifica di quella prevista a base da appalto);

   b) gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

N.B. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

In tal caso l'operatore inserisce, **altresì,** nella sezione "BUSTA ECONOMICA", una relazione esplicativa sulla gestione costo della manodopera, che dimostri, fra l'altro, che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, tenendo conto di quanto indicato all'art.110 del Codice comma 4 lett. a) e comma 5 lett. a).

L'operatore economico esecutore dell'opera che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce, altresì, nella sezione "BUSTA ECONOMICA", la **Dichiarazione di equivalenze delle tutele** e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

Gli operatori economici devono, secondo le modalità indicate nell'Allegato Istruzioni di gara:

1. **produrre e allegare** a sistema lo "Schema di offerta economica" (Allegato B);
2. **produrre e allegare** a sistema le dichiarazioni ex art. 108 comma 9, del Codice (Allegato C);
3. **indicare** a sistema nel campo **offerta economica** "il ribasso Percentuale" offerto per l'esecuzione dei lavori;
4. (se del caso) **produrre e allegare** a sistema la "**Relazione Costo della manodopera".**
5. (se del caso) **produrre e allegare** a sistema la "**Dichiarazione di equivalenze delle tutele"** e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

- quanto ai **costi della manodopera indicati dall'offerente,** se inferiori a quelli indicati nel presente disciplinare da questa stazione appaltante, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, l'offerta sarà sottoposta a verifica di congruità, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice. I costi indicati dal concorrente non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. Ove risultasse che i costi della manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui sopra, la stazione appaltante l'offerta del concorrente sarà esclusa in quanto anormalmente bassa.

Si precisa che:

- verranno prese in considerazione fino a **2 cifre decimali;**
- in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l'elemento indicato in lettere;
- in caso di discordanza tra la percentuale riportata a sistema e quella indicata nel modulo di offerta, prevarrà quella indicata in quest'ultimo;
- sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del Codice.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, così come stabilito dall'art. 54, comma 1, del Codice, la stazione appaltante farà ricorso all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso **pari o superiore** alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell'allegato II.2 Codice, Metodo A.

N.B. Si chiarisce, inoltre, nell'esplicare la concreta applicazione del metodo A, che ai fini dell'esclusione, sono rilevanti tutte le offerte pari o superiori alla soglia di anomalia.

Il calcolo verrà svolto **automaticamente dalla piattaforma - sistema SardegnaCAT.**

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta della gara avrà luogo il giorno 10/12/2024, alle ore 9:30, salvo impedimenti, mediante l'utilizzo della Piattaforma. La Stazione appaltante si riserva di svolgere le operazioni di gara in sedute riservate.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità.

Garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tramite la funzionalità "Messaggi" della piattaforma saranno altresì forniti ai concorrenti gli aggiornamenti circa la procedura.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, **prevista dall'art. 107, comma 3, del Codice;** procederà, pertanto, prima all'apertura dell'offerta economica

di tutti i concorrenti e poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente classificatosi al primo posto in graduatoria.

18.1 VERIFICA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella prima seduta, il Seggio di gara, dopo aver fatto accesso all'area della piattaforma contenente la documentazione economica (c.d. busta economica), procederà di volta in volta, relativamente a ciascun lotto:

- all'apertura delle buste economiche, verificandone la regolarità formale, ed eventualmente procedendo in tale sede a disporre l'esclusione del concorrente in caso di presentazione di offerte plurime, condizionate, alternative;
- a dare lettura del ribasso offerto, approvando poi sul sistema telematico la documentazione economica esaminata;
- all'esito dell'esame delle offerte economiche, a chiudere sulla piattaforma la fase di esame delle buste economiche;
- dopo aver preso visione della graduatoria simulata dalla Piattaforma - che calcolerà automaticamente la soglia di anomalia - procederà alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata dal concorrente che, avendo presentato la migliore offerta non anomala, è risultato il miglior offerente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano lo stesso ribasso, il seggio procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante la funzionalità "Messaggi" della piattaforma.

18.2 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL MIGLIOR OFFERENTE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Il miglior offerente, per la verifica della documentazione amministrativa sarà individuato utilizzando la funzionalità della piattaforma come segue:

- **qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**, dopo il calcolo della soglia di anomalia ai sensi del precedente paragrafo 17, saranno automaticamente escluse le offerte individuate come anomale e pertanto sarà individuata come migliore offerta la prima non anomala con il ribasso più alto;
- **qualora infine il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque**, non sarà effettuato il calcolo della soglia di anomalia e sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto.

Concluso l'esame delle offerte economiche, il Seggio di gara farà accesso all'area della piattaforma contenente la documentazione amministrativa (c.d. busta amministrativa) e procederà quindi, sulla base della documentazione contenuta nella "busta amministrativa" del miglior offerente, a:

a) controllare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b) (se del caso) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

c) a disporre l'ammissione del miglior offerente verificato.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 54 comma 1 del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità in tale caso è rimessa al RUP.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B. Qualora, in esito alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione, si ravvisino i presupposti per disporre l'esclusione di uno o più concorrenti, la stazione appaltante procede allo scorrimento della graduatoria e alla verifica della documentazione amministrativa del secondo classificato, mantenendo ferma la soglia di anomalia.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara - o anche il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale a cura del RUP - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- il **costo della manodopera** (nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante), tenendo conto di quanto indicato all'art.110 del Codice comma 4 lett. a) e comma 5 lett. a).
- **l'equivalenza delle tutele** (nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante);

Contestualmente si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, generali e speciali, prescritti dal presente disciplinare. In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'esclusione del concorrente, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede, scorrendo la graduatoria nei termini indicati nel paragrafo 18.2, ultimo capoverso.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Codice, entro trenta giorni dall'aggiudicazione di cui all'art.17 comma 5. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la cauzione definitiva e le polizze previste.

N.B. La stazione appaltante, prima della stipula del contratto, verificherà il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, della normativa relativa alla c.d. patente a crediti (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008).

All'atto della stipulazione del contratto di Accordo Quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale. L'importo della garanzia per l'operatore economico aggiudicatario è pari al 2% dell'importo dell'Accordo Quadro, secondo lo schema tipo di cui all'art 117 comma 12 del Codice (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193).

All'atto della stipulazione dei singoli contratti attuativi, l'operatore economico deve prestare ulteriore garanzia definitiva pari al 10% del valore del singolo contratto. In tale ultimo caso, trovano applicazione le modalità di calcolo della maggiorazione prevista dall' 117 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'Appaltatore è inoltre obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a costituire e consegnare anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Si rinvia all'art. 2.8 (Lotto 1) e all'art.17 (Lotto 2) del rispettivo Capitolato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide - come da provvedimento n. prot. 240013 del 28 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo"*1573"* denominato "*Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).*

Se la stipula dell'Accordo quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo quadro contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, Allegato alla Deliberazione G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 e nel "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Art. 6, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*. Aggiornamento per il triennio 2023 - 2025*." Approvato con D.G.R. n. 12/4 del 30.03.2023.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto l'**aggiudicatario di ciascun lotto** ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione Delibere e di darne diffusione al personale impegnato a qualsiasi titolo, anche professionale, nei servizi resi in favore dell'amministrazione:

https://delibere.regione.sardegna.it/it/homepage.page?frame19_item=2&facetNode_1=date_2023_03_30&selectedNode=date_2023_03_30

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi: del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

Cagliari, lì 07.11.2024

Il Direttore del Servizio
(ai sensi dell'art. 30 comma 4 L.R. 31/1998)
Cinzia Lilliu